



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2021**

Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali

18/12/2022 - 05:32



## **1. DDL S. 2021 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2021  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali

---

Iter

**16 novembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2021**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Sandro Ruotolo](#) ( [Misto](#) )

**Cofirmatari**

[Valeria Fedeli](#) ( [PD](#) ), [Loredana De Petris](#) ( [Misto, Liberi e Uguali](#) ), [Gianclaudio Bressa](#) ( [Aut \(SVP-PATT, UV\)](#) ), [Maurizio Buccarella](#) ( [Misto](#) ), [Monica Cirinna'](#) ( [PD](#) ), [Stefano Collina](#) ( [PD](#) ), [Primo Di Nicola](#) ( [M5S](#) ), [Vasco Errani](#) ( [Misto, Liberi e Uguali](#) ), [Gianluca Ferrara](#) ( [M5S](#) ), [Vincenzo Garruti](#) ( [M5S](#) ), [Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Laforgia](#) ( [Misto, Liberi e Uguali](#) ), [Barbara Lezzi](#) ( [M5S](#) ), [Franco Mirabelli](#) ( [PD](#) ), [Paola Nugnes](#) ( [Misto, Liberi e Uguali](#) ), [Dario Parrini](#) ( [PD](#) ), [Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Roberto Rampi](#) ( [PD](#) ), [Valeria Valente](#) ( [PD](#) ), [Orietta Vanin](#) ( [M5S](#) )  
[Pietro Grasso](#) ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ) (aggiunge firma in data 22 luglio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 275 del 12 novembre 2020.

Classificazione TESEO

LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE , MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

**Articoli**

CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.1), CREDITO DI IMPOSTE (Art.1), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.1), IMPRESE STRANIERE (Art.1), UNIONE EUROPEA (Art.1), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.1), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.1), VIGILANZA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.1), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Collina](#) ( [PD](#) ) (dato conto della nomina il 16 novembre 2021)

Facente funzioni Sen. [Gianni Pietro Girotto](#) ( [M5S](#) ) il 16 novembre 2021 .

### Assegnazione

Assegnato alla [10<sup>a</sup> Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 25 febbraio 2021. Annuncio nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 11<sup>a</sup> (Lavoro)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2021

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUOTOLO**, **FEDELI**, **DE PETRIS**, **BRESSA**, **BUCCARELLA**, **CIRINNÀ**, **COLLINA**, **DI NICOLA**, **ERRANI**, **FERRARA**, **GARRUTI**, **LANNUTTI**, **LAFORGIA**, **LEZZI**, **MIRABELLI**, **NUGNES**, **PARRINI**, **PITTELLA**, **RAMPI**, **VALENTE**, **VANIN** e **GRASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 2020

Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Onorevoli Senatori. - Con riferimento al fenomeno della delocalizzazione delle imprese, il legislatore è intervenuto sia nell'ambito della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che dedicandovi un intero capo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, cosiddetto « decreto Dignità ».

Nell'ambito della legge di stabilità 2014 sono state previste alcune norme - e segnatamente i commi 60 e 61 dell'articolo 1 - ove si dispone sulla decadenza dai benefici ricevuti per le imprese che delocalizzano la propria produzione.

Tali disposizioni prevedono che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato in un Paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La disposizione è efficace per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, si prevede che i soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi.

Per l'attuazione di tali disposizioni il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il 25 novembre 2015 una direttiva sulle « Modalità e i tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea ».

L'articolo 6 della direttiva citata prevede che « in caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero provvedono tempestivamente a notificare al soggetto beneficiario delle agevolazioni, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, il provvedimento di revoca totale del solo contributo in conto capitale, specificando le modalità di restituzione delle eventuali quote del contributo medesimo già erogate, che sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali ».

Non risulta che tali disposizioni abbiano avuto una ben che minima efficacia nel contrastare il fenomeno della delocalizzazione degli impianti produttivi siti nel territorio italiano.

Questa impressione è stata ufficialmente confermata dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, Patuanelli, nella risposta ad un *question time* presentato al Senato il 18 giugno 2020. Si chiedeva al Ministro quanti e quali provvedimenti di revoca di agevolazioni in conto capitale il Ministero dello sviluppo economico avesse notificato, dal 1° gennaio 2014 ad oggi, ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della citata legge n. 147 del 2013. La risposta è stata « zero »,

ovviamente non per inerzia del Ministero dello sviluppo economico.

Appare evidente come l'effetto applicativo della normativa appaia fortemente limitato da due presupposti precisi: il primo è che l'impresa abbia delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato a un Paese non appartenente all'Unione europea, il secondo che la delocalizzazione abbia comportato una riduzione del personale pari almeno al 50 per cento.

La crisi italiana ha rafforzato la delocalizzazione soprattutto nell'Europa orientale: l'80 per cento delle imprese italiane che hanno intrapreso la via della delocalizzazione ha scelto Paesi come Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria. Un fatto che coinvolge alcuni tra i principali Paesi europei e i dati sul calo della presenza di operai in alcuni Paesi europei dal 1990 al 2016 lo confermano. In Francia, ad esempio, sono passati dal 20,25 per cento della popolazione attiva al 13,6 per cento. In Spagna sono il 13,8 per cento. In Italia rappresentano ancora il 20 per cento. Nel frattempo nella Repubblica ceca sono saliti al 30,6 per cento, in Slovenia al 27,4 per cento, in Slovacchia al 27,3 per cento, in Ungheria al 24,0 per cento, in Polonia al 23,8 per cento. E non si tratta per lo più di un fenomeno da collegare a un'evoluzione normale di una società avanzata, ma di un andamento da collegare ai criteri con i quali si è costituita l'Unione europea, che hanno consentito di utilizzare le popolazioni povere, ma con un livello educativo elevato dell'Est europeo, per effettuare operazioni di decentramento industriale. Il secondo punto riguarda, invece, la circostanza che tale delocalizzazione debba comportare una riduzione del personale pari almeno al 50 per cento, il che ovviamente non assicura quell'esigenza di salvaguardia e di protezione sociali dei livelli di occupazione dell'impresa che abbia avviato procedure di delocalizzazione della propria attività produttiva.

Consapevole di questi limiti, l'Esecutivo provò a intervenire con clausole più stringenti con il citato « decreto Dignità ». Il capo secondo di tale decreto-legge (articoli da 5 a 8) prevede dei limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie delle misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, il recupero dell'iper ammortamento in caso di delocalizzazione dei beni e l'esclusione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo.

A due anni dell'entrata in vigore di tali disposizioni non si rilevano risultati concreti di dissuasione rispetto ai processi di delocalizzazione. In particolar modo non si arrestano le delocalizzazioni delle multinazionali che usufruiscono di soldi pubblici e, poi, abbandonano o vogliono abbandonare - del tutto o in parte - il nostro Paese. Sono diversi i tavoli aperti al Ministero dello sviluppo economico sulle crisi industriali, come il caso concernente lo stabilimento della Whirlpool di Napoli. Ormai è più di un anno che la multinazionale americana di elettrodomestici ha deciso la chiusura dell'impianto napoletano: 350 lavoratori rischiano il proprio posto di lavoro, più altre centinaia di lavoratori dell'indotto. Perdere il lavoro è sempre drammatico, perderlo a Napoli - nel Mezzogiorno - lo è ancora di più.

Non riteniamo, peraltro, che la strada suggerita dal Piano Colao con il cosiddetto *back reshoring* sia equa e praticabile. La strada, cioè, di incentivi al ritorno in Italia di imprese che avevano delocalizzato all'estero le proprie produzioni, prevedendo che i redditi derivanti dalle attività di impresa rimpatriate siano esenti in larga misura (qualcuno ha proposto nella misura del 50 per cento) dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché disponendo la totale esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Da un lato si crea una disparità con gli altri investitori e, soprattutto, si inseguono le politiche dei paradisi fiscali europei come l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Olanda, senza che questa rincorsa abbia un limite al ribasso. Infine, si apre così la strada anche alla compressione dei livelli retributivi.

L'alternativa è porre a livello europeo le questioni dirimenti di una tassazione omogenea dei profitti aziendali e di un salario minimo europeo. Dobbiamo dunque, anche tenendo conto dell'ultima proposta di direttiva della Commissione UE sul salario minimo, sollecitare il nostro Governo a intervenire, oltre che sulle due questioni richiamate, anche su un coordinamento delle politiche europee per arginare l'abuso di finanziamenti pubblici da parte di società che praticano la delocalizzazione all'interno dell'Unione europea mettendo in concorrenza tra loro i territori europei. Intendiamo, pertanto, con la



nostra proposta, intervenire per rendere più incisive le norme di cui al citato capo II del « decreto Dignità » volte a sanzionare le società che delocalizzano avendo usufruito di agevolazioni da parte del nostro Paese.

Proponiamo di inserire all'inizio di tale capo II tre nuovi articoli.

L'articolo 4-*bis* della nostra proposta definisce meglio cosa si intende per contributo in conto capitale (inserendo in tale dizione credito d'imposta, *bonus* fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato) e per delocalizzazione. Per delocalizzazione intendiamo l'avvio, entro cinque anni dalla concessione di un contributo in conto capitale, presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato estero anche appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o più prodotti già realizzati, con il sostegno pubblico, presso un'unità produttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unità in Italia e la conseguente riduzione dell'occupazione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

L'articolo 4-*ter* prevede che le pubbliche amministrazioni, nel concedere un contributo in conto capitale, introducano un riferimento alle norme di cui al citato capo II come modificato dal presente disegno di legge.

Le pubbliche amministrazioni provvedono ad acquisire dai soggetti beneficiari del contributo, in occasione di ciascuna erogazione dell'agevolazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia attestata l'assenza di delocalizzazione e sia assunto l'impegno a comunicare tempestivamente alle predette amministrazioni l'eventuale delocalizzazione, nonché a restituire il contributo secondo quanto previsto dall'articolo 5.

L'articolo 4-*quater* istituisce il Nucleo operativo per il contrasto alle delocalizzazioni degli impianti produttivi presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di effettuare il monitoraggio delle delocalizzazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e dei risultati delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti. Il Nucleo informa periodicamente le pubbliche amministrazioni interessate e le Camere sui risultati di tale monitoraggio.

All'articolo 5, inoltre, la dizione « aiuto di Stato » è sostituita con quella di « contributo in conto capitale » che fa riferimento alla definizione più precisa introdotta con l'articolo 4-*bis*.

Il comma 6 viene soppresso in quanto il concetto di delocalizzazione è stato puntualmente definito dall'articolo 4-*bis*.

Dopo l'articolo 6, dedicato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, è inserito l'articolo 6-*bis* che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il sostegno alla formazione di cooperative di lavoratori con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva, qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti, con imminente pericolo di chiusura, che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

Le risorse sono recuperate riducendo in maniera corrispondente il fondo (di 3 miliardi per l'anno 2020) per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Sono modificati, inoltre, i commi 1 e 2 dell'articolo 7, per tenere conto delle disposizioni nel frattempo intercorse sull'iper ammortamento a favore degli investimenti delle imprese, così come del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020, al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, nonché gli investimenti privati in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica (Impresa 4.0).

Sempre al capo II, dopo l'articolo 8 è aggiunto l'articolo 8-*bis*, che pone delle condizioni relative all'internazionalizzazione delle imprese che non ricevono benefici e agevolazioni se non prevedono il

mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Al capo II del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 sono premessi i seguenti:

« Art. 4-ter. - (*Definizioni*) - 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) "contributo in conto capitale": una forma di beneficio concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l'acquisto di beni strumentali, con effetto durevole sull'impresa beneficiaria, che non prevede restituzione di capitale o pagamento di interessi ed è calcolato in percentuale sul totale dell'investimento. Il beneficio è attribuito in una delle seguenti forme: credito d'imposta, *bonus* fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, aiuti per ricerca e sviluppo. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alle agevolazioni concesse nella forma del contributo alla spesa, anche se concesse in conto esercizio e a sostegno della ricerca e dell'innovazione, nonché ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le medesime disposizioni non si applicano alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 2013, limitatamente alla quota rimborsabile;

b) "delocalizzazione": avvio, entro cinque anni dalla conclusione degli investimenti per i quali c'è stata la concessione di un contributo in conto capitale da parte di una pubblica amministrazione, presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato estero anche appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o più prodotti già realizzati con il sostegno pubblico presso un'unità produttiva ubicata in Italia, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unità in Italia e la conseguente riduzione dei livelli di occupazione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

Art. 4-quater. - (*Menzione nei provvedimenti di concessione e dichiarazione da chiedere all'impresa beneficiaria*) - 1. Le pubbliche amministrazioni introducono, nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i riferimenti alle norme recate dal presente capo, nonché dalle norme relative alle cause di decadenza dalle relative agevolazioni previste dalla normativa vigente.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad acquisire dai soggetti beneficiari del contributo, in occasione di ciascuna erogazione dell'agevolazione, e fino al compimento del quinto anno dalla data di conclusione degli investimenti per i quali c'è stata la concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è attestata l'assenza di delocalizzazione ed è assunto l'impegno a comunicare tempestivamente ai predetti uffici l'eventuale delocalizzazione, e a restituire, in tal caso, con le modalità indicate all'articolo 5, il contributo in conto capitale ricevuto.

Art. 4-quinquies. - (*Nucleo operativo per il contrasto alle delocalizzazioni degli impianti produttivi*) - 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Nucleo operativo per il contrasto alle delocalizzazioni degli impianti produttivi, di seguito denominato "Nucleo". Il Nucleo effettua il monitoraggio delle delocalizzazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e dei risultati delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti.

2. Il Nucleo informa periodicamente le pubbliche amministrazioni interessate e le Camere sui risultati del monitoraggio di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il funzionamento del Nucleo di cui al comma 1. Al funzionamento e ai compiti del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « di un aiuto di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « di un contributo in conto capitale »;

2) il comma 6 è abrogato;

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (*Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di lavoratori*) - 1. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e di unicità nel mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di lavoratori, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda, subentrandone nella gestione, per il mantenimento della continuità produttiva, qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

3. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 »;

d) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I benefici di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi da 60 a 63 e 65, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 3-*quater*, comma 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, all'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, del presente decreto-legge, spettano a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se nel corso del periodo di fruizione dei benefici di cui al comma 1 i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero delle somme corrispondenti ai benefici ottenuti. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento o ai crediti d'imposta complessivamente dedotti nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi »;

3) il comma 4 è abrogato;

e) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. - (*Condizioni per usufruire di benefici e agevolazioni per l'internazionalizzazione delle imprese*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori".

2. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia e il finanziamento di operazioni legate all'internazionalizzazione delle imprese" ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2021  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 171 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 193 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



# 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 171 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021  
**171ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2021 E 2335 IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE  
DELOCALIZZAZIONI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della settimana scorsa, la Commissione avvierà, non appena possibile, la discussione dei disegni di legge nn. 2021 (Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali), a prima firma del senatore Ruotolo, e 2335 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive), a prima firma del senatore Romagnoli.

L'Ufficio di presidenza ha convenuto di iniziare la discussione congiuntamente, non appena sarà assegnato anche il disegno di legge n. 2335, che dei due non è ancora assegnato. Pertanto, potrebbe essere integrato l'ordine del giorno anche nella settimana corrente.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2336)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il presidente **GIROTTO** (M5S), in luogo del relatore Vaccaro, ricorda preliminarmente che, a livello di Unione europea, la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 reca misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS - *Network and Information Security*). La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto

legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS. Successivamente, il decreto-legge n. 105 del 2019 è stato adottato al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Rammenta altresì che la sicurezza cibernetica costituisce uno degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che la *cybersecurity* è uno dei sette investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

Passando all'articolato, illustra l'articolo 1 che reca le definizioni ricorrenti nel testo. Segnala che - in base all'articolo 2 - il Presidente del Consiglio dei ministri è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza. Inoltre, al Presidente del Consiglio spetta, sempre in via esclusiva, l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, la quale individua: gli obiettivi e le priorità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; il quadro di *governance* per conseguire gli obiettivi e le priorità, inclusi i ruoli e le responsabilità degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; i piani di ricerca e sviluppo; un piano di valutazione dei rischi; l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione.

L'articolo 3 - prosegue il relatore - prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare all'Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (di cui all'articolo 3 della legge n. 124 del 2007), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva. Pertanto, all'Autorità non possono essere delegate, in particolare, le funzioni di alta direzione e responsabilità generale in materia di cybersicurezza, di adozione della strategia nazionale di cybersicurezza e di nomina dei vertici dell'Agenzia. Puntualizza in proposito che il Governo attualmente in carica ha provveduto ad istituire l'Autorità delegata con la nomina del prefetto Franco Gabrielli a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; detta Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate, partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Comitato interministeriale per la cybersicurezza" (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, ne descrive la composizione, segnalando che ad esso partecipano - per quanto di interesse - anche il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica.

Nel descrivere brevemente gli articoli 5, 6, 11 e 12, che istituiscono e disciplinano l'"Agenzia per la cybersicurezza nazionale" a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, fa presente che il regolamento sul personale dell'Agenzia definisce le modalità di applicazione del Codice della proprietà industriale ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.

Dà indi conto dell'articolo 7, che determina le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza. Dopo aver precisato che la certificazione di prodotti, servizi, processi delle tecnologie dell'informazione è oggetto di disciplina europea, rileva che l'Agenzia assume tutte le funzioni in materia di certificazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, comprese quelle relative all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni. Essa assume inoltre tutte le funzioni in materia di cybersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero dello sviluppo economico. Ne segue che siano traslate all'Agenzia le competenze di questo Ministero relative, tra l'altro, al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, alla sicurezza ed integrità delle informazioni

elettroniche, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Per quanto concerne il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - oggetto del decreto-legge n. 105 del 2019 - tale trasferimento di funzioni investe altresì le attività di verifica e ispezione dei privati nonché le funzioni attribuite al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello sviluppo economico, ora trasferito presso l'Agenzia.

Circa il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, fa notare che non rientrano tuttavia tra le funzioni trasferite all'Agenzia quelle spettanti al Ministero per lo sviluppo economico secondo l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, attuativo del decreto-legge n. 105 del 2019. Secondo tale disposizione, al Ministero per lo sviluppo economico spettano l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, in materia di energia, telecomunicazioni, servizi digitali.

Per quanto concerne la sicurezza ed integrità delle comunicazioni elettroniche, sono novellate le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche attributive di funzioni al Ministero per lo sviluppo economico circa: l'individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi; il controllo previsto sulle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Si intende, ad opinione del Presidente relatore, che tali funzioni divengano di spettanza dell'Agenzia. Analogo trasferimento concerne la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018. Di conseguenza, ad esempio, è da ritenersi che l'elenco nazionale degli operatori dei servizi essenziali, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico secondo la disposizione previgente, trasli all'Agenzia.

Osserva altresì che l'Agenzia partecipa (per gli ambiti di competenza) al gruppo di coordinamento istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; essa sostiene lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. Sottolinea quindi che l'Agenzia si fa promotrice del coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, e può promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore.

Illustra poi l'articolo 16, recante alcune modifiche puntuali alla legislazione vigente conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto in esame. Si tratta principalmente delle modifiche che consentono il passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A tal fine, l'articolo 16 interviene sulla disciplina recata dal decreto-legge n. 105 del 2019, sostituendo i riferimenti al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorrano, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A ciò si aggiunge che le eventuali misure di sicurezza che devono osservare gli operatori dei servizi essenziali, i fornitori dei servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono definite dalla Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in luogo della Presidenza del Consiglio (per i soggetti pubblici) e del Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati).

Dopo aver segnalato che l'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del Ministero dello sviluppo economico dell'intendimento di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sulle reti sensibili dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che - sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022, descrive i contenuti dell'articolo 17, comma 8, concernente l'inizio dell'operatività della nuova Agenzia sotto il profilo delle dotazioni di organico e dei relativi oneri. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si prevede in primo luogo che, dalla data della nomina del Direttore dell'Agenzia, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) metta a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento. Inoltre, si stabilisce che per un periodo massimo di sei mesi -

prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi - l'Agenzia si avvalga di personale appartenente al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. In conclusione, precisa che, numericamente, il personale esterno temporaneamente a disposizione dell'Agenzia non può eccedere il 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale dell'Agenzia stessa.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che tra le amministrazioni coinvolte nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4, non figura il Ministero della salute. Domanda se vi sia una precisa spiegazione e invita il Presidente relatore a tener conto di tale circostanza nella predisposizione dello schema di parere.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), nel ribadire che i Dicasteri di competenza sono inclusi nella composizione del suddetto Comitato, manifesta a sua volta stupore per l'assenza del Ministero della salute, che pure gestisce dati - a suo giudizio - delicati e dunque potrebbe contribuire alle politiche di cybersicurezza. Pur non essendo l'amministrazione di diretto riferimento della Commissione, ritiene dunque utile inserire una raccomandazione nello schema di parere che propone.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la segnalazione del Presidente relatore.

Verificato il numero legale, lo schema di parere favorevole con raccomandazione del Presidente relatore, pubblicato in allegato, viene dunque messo ai voti e approvato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 4\) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021](#)**

**[\(Doc. LXXXVII, n. 4\) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020](#)**

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 4*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Poiché non vi sono interventi nella discussione generale congiunta, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e avverte che si procederà alla votazione di due distinti pareri.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) propone l'espressione di un parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*, che descrive l'azione del precedente Esecutivo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul *Doc. LXXXVII, n. 4*.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) propone poi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sul *Doc. LXXXVI, n. 4*, segnalando di aver sviluppato, nelle premesse, i contenuti principali esposti nella relazione introduttiva, e di aver recepito, come osservazioni, alcuni rilievi formulati per le vie brevi dal Presidente.

Il viceministro PICHETTO FRATIN concorda con la proposta di parere favorevole con osservazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, da parte del presidente [GIROTTO](#) (M5S)

), verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI*, n. 4 del relatore è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati 88 emendamenti, pubblicati in allegato, al testo unificato NT1 adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo nella seduta del 14 luglio e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte dunque che si procederà all'illustrazione delle proposte emendative.

In sede di articolo 1, prende la parola la senatrice **TIRABOSCHI** (*FIBP-UDC*) che espone le motivazioni della proposta 1.1. Al riguardo, rammenta di aver già manifestato perplessità sull'esigenza di una nuova disciplina per il settore della panificazione, a fronte di un quadro normativo di per sé complesso. Richiama peraltro le preoccupazioni degli operatori di settore nei confronti di possibili aggravamenti per lo svolgimento della relativa attività.

Segnala pertanto di aver presentato una proposta innovativa, che consentirebbe di ricorrere alla tecnologia *blockchain* per la difesa dei prodotti nazionali, assicurandone la tracciabilità. Ciò, al fine di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese artigiane, identificando tutte le fasi del processo produttivo.

Il presidente **GIROTTO** (*M5S*) reputa interessante la proposta della senatrice Tiraboschi, che può essere, a suo avviso, integrativa e non sostitutiva dell'intero articolato, anche attraverso un disegno di legge specifico. Riconosce peraltro che la tecnologia *blockchain* consente la tracciabilità, ma segnala che il testo unificato NT1 adottato dalla Commissione reca anche norme sulla composizione e sulle caratteristiche del pane.

In considerazione dell'assenza di numerosi firmatari degli emendamenti, propone di rinviarne l'illustrazione ad un'altra seduta, compatibilmente con gli impegni del rappresentante del Governo, presumibilmente nella giornata di giovedì 5 agosto.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) si riserva di comunicare anche ai senatori del suo Gruppo non facenti parte della Commissione la seduta in cui sarà riprogrammata l'illustrazione degli emendamenti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta plenaria di domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 9, e la successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sono sconvocate. Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta giovedì 5 agosto, alle ore 9, per il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2336**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»,

esprime parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute nel Comitato interministeriale per la cybersicurezza.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 4**

La 10ª Commissione, esaminata la «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021»,

premessi che:

il documento in esame, articolato in quattro parti, illustra gli orientamenti che il Governo intende perseguire, nell'anno 2021, nell'ambito della sua partecipazione alle attività dell'Unione europea;

con riferimento alla prima parte, riguardante lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche, particolarmente positiva è l'attenzione riservata dal Governo alla promozione della riforma delle regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile e ad una riforma del bilancio dell'Unione europea, anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità di implementare in modo più efficace le politiche di sviluppo economico;

con riferimento alla seconda parte, riguardante le politiche strategiche di sostenibilità ambientale e crescita economica, di innovazione e digitalizzazione e di coesione sociale, l'attenzione del Governo sarà particolarmente incentrata sulla promozione della massima sinergia tra i progetti legati all'attuazione sul piano nazionale di *Next Generation EU*, cogliendo appieno le potenzialità che possono svilupparsi dall'interazione dei diversi strumenti messi in campo dalla Commissione europea;

nell'ambito delle politiche strategiche di sostenibilità ambientale e crescita economica, si intende promuovere l'adozione a livello europeo di una strategia di sviluppo sostenibile che consenta di accompagnare il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050. In relazione al pacchetto *"Fit for 55"* in materia di transizione verde, particolare attenzione sarà riservata agli sviluppi

del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'Unione con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Si intende, inoltre, lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia e seguire con attenzione la prima implementazione dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, quali il Meccanismo per collegare l'Europa (sezione energia) e il regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta, con la finalità di accompagnare i processi di riconversione nelle aree maggiormente toccate, offrendo un sostegno finanziario utile a limitarne gli effetti socioeconomici, con misure tese alla riconversione dei sistemi produttivi e alla formazione e riqualificazione dei lavoratori. In tale contesto, il Governo intende impegnarsi nella redazione e, successivamente, nell'attuazione dei Piani per la transizione giusta delle aree beneficiarie, in coordinamento con le autorità regionali, locali e le parti interessate;

sul tema del turismo sostenibile, si intende promuovere la realizzazione di interventi previsti per garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ricettività e ai servizi turistici, per permettere l'adeguamento a *standard* ambientali globali. Saranno, inoltre, sviluppate azioni per promuovere mete meno conosciute, borghi, cammini, siti paesaggistici e naturalistici, itinerari culturali (con particolare attenzione a quelli certificati dal Consiglio d'Europa) per favorire il turismo sostenibile;

nell'ambito delle politiche strategiche di innovazione e digitalizzazione, fra gli impegni prioritari si sottolinea quello volto a garantire l'adeguatezza degli strumenti europei di intervento a sostegno della competitività, della trasformazione digitale dell'industria, e del loro effettivo contributo alla transizione verso un'economia sostenibile. L'azione sarà volta in particolare a facilitare lo sviluppo delle catene del valore maggiormente strategiche per l'Italia, quali quella dell'idrogeno, la microelettronica, il *cloud*, la salute, nonché a garantire l'attuazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) già avviati, quali Batterie 1 e Batterie 2, e quelli in via di definizione;

a livello di iniziative di *policy*, si prenderà parte ai lavori della *European Battery Alliance* e ad altri consessi simili che mirano ad aggregare gli attori europei (istituzionali, del mondo delle imprese e del mondo della ricerca) dei diversi ecosistemi industriali;

sul fronte delle esenzioni tariffarie e nell'ottica di favorire la competitività dell'industria europea, l'azione sarà anche rivolta a garantire approvvigionamenti sufficienti e regolari di alcuni prodotti industriali la cui produzione nell'Unione è inadeguata o inesistente, attraverso la partecipazione all'elaborazione dei regolamenti comunitari che su base semestrale, parzialmente o totalmente, sospendono alcuni dazi autonomi della tariffa doganale comune;

altro punto centrale dell'azione di Governo riguarderà l'implementazione dei processi europei relativi all'approvvigionamento delle materie prime e all'economia circolare, promuovendo il coinvolgimento del sistema delle imprese e della ricerca nell'Alleanza per le Materie Prime, nelle progettualità e negli strumenti europei;

sarà, inoltre, prioritario, secondo il documento in esame, valorizzare la piena integrazione della dimensione delle piccole e medie imprese (PMI) nella politica industriale europea;

relativamente al tema di concorrenza, si mira a favorire l'aggiornamento della normativa europea, al fine di adeguare gli strumenti esistenti al mutato contesto internazionale e alle sfide poste

dall'economia digitale. In quest'ottica, tra i *dossier* prioritari, si segnalano la ridefinizione della nozione di mercato rilevante, le proposte di regolamento sui servizi digitali (*Digital Markets Act* e *Digital Services Act*) e le proposte che daranno seguito al Libro bianco della Commissione sui sussidi esterni; il negoziato sul *Digital Market Act*, gli sviluppi della strategia europea sull'intelligenza artificiale e della strategia europea dei dati; l'evoluzione delle politiche europee in materia di 5G e *cybersecurity*. In quest'ambito, il Governo lavorerà affinché le misure di sostegno alle imprese per la transizione dei sistemi produttivi siano maggiormente accessibili e, per facilitare gli investimenti privati in tecnologie digitali, si adopererà affinché l'Europa possa proseguire nella strada del cofinanziamento di regimi nazionali di crediti d'imposta provvisori, come nel modello italiano del programma Transizione 4.0;

particolare attenzione sarà posta anche in relazione alle diverse proposte relative al completamento del mercato unico europeo, nonché, nel settore della normativa tecnica, alla revisione di atti legislativi, tra cui la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

con riferimento alla terza parte, riguardante la coesione sociale, fra gli interventi di maggiore rilievo, si sottolineano quelli volti a incentivare la creazione di *start up* innovative in settori emergenti e, nell'ambito della dimensione esterna, a promuovere una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano;

infine, secondo la quarta parte relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee, particolare attenzione sarà posta all'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in linea con lo spirito di trasformazione e di cambiamento che anima non solo le politiche, europee e interne, come reazione alla grande crisi e con l'obiettivo di far sì che questa reazione contribuisca alla costruzione di un modello economico e sociale più sostenibile, più moderno e più equo;

nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee, si accenna nuovamente all'impegno nella modernizzazione delle regole sugli aiuti di Stato, anche nel settore dell'energia, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando quanto segue:

1. con riferimento al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, si invita la Commissione di merito a raccomandare al Governo di adoperarsi affinché tale meccanismo sia implementato nel minor tempo possibile e, al contempo, sia applicato ad un ampio numero di beni, trattandosi del principale strumento di salvaguardia ambientale globale, tenuto conto che circa il 92 per cento di emissioni climalteranti è prodotto al di fuori dell'Unione europea e, dunque, è proprio al di fuori dei confini europei che occorre primariamente agire;

2. con riguardo al commercio elettronico, si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo non solo ad agire tramite il meccanismo dell'IVA, ma anche ad adoperarsi affinché l'Unione europea regolamenti tutto il settore, in modo che tale tipologia non goda di alcun tipo di privilegio ingiustificato rispetto a quello fisico (quali, a solo titolo di esempio, quelli in relazione alla gestione dei saldi, alla disciplina fiscale, alle garanzie, alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza dei prodotti).

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I  
DISEGNI DI LEGGE  
N. [169, 739](#)

Art. 1

1.1

[Tiraboschi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art.1



*(Piattaforma informatica)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la piattaforma informatica *open source blockchain*, di seguito denominata "piattaforma", finalizzata alla creazione di archivi digitali condivisi, interconnessi e immutabili per garantire un sistema di trasparenza, di tracciabilità, di controllo della trasformazione dei prodotti agroalimentari italiani e qualsiasi altra informazione utile a favorire la lotta alla contraffazione e a sostenere la competitività delle eccellenze italiane.

2. La piattaforma di cui al comma 1 favorisce l'accesso da parte dei consumatori e delle aziende alle informazioni relative all'origine e alla coltivazione delle materie prime, al luogo di produzione, alla trasformazione, all'imballaggio e alla distribuzione del prodotto garantendo la massima trasparenza a tutela dei consumatori.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri da rispettare al fine di garantire la tracciabilità di tutta la filiera.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021 e per gli esercizi successivi».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.*

*Conseguentemente, s ostituire il titolo con il seguente: "Disposizioni in materia di produzione e vendita dei prodotti agroalimentari italiani"*

Art. 2

**2.1**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».*

**2.2**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».*

**2.3**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la parola: "congelamento" aggiungere la seguente: "prolungato";*

2) *dopo le parole: "senza utilizzo di additivi" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dell'acido ascorbico";*

3) *alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, fatti salvi i casi in cui alcune tecniche di raffreddamento richiedano una interruzione dell'impasto di durata superiore alle settantadue ore.»*

**2.4**

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».*

**2.5**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza utilizzo di additivi conservanti».*

## 2.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».*

## 2.7

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico".*

## 2.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».*

## 2.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: "«pane di pasta madre»" aggiungere le seguenti: "e «pane alla pasta acida»";*
- b) *sopprimere le parole: "e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti".*

## 2.10

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 10».*

## 2.11

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».*

## 2.12

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

## 2.13

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».*

## 2.14

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*
- b) *sostituire le parole: «singolarmente confezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

## 2.15

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».*

## 2.16

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di «pane» completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione.»*

**2.17**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».*

**2.18**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. L'etichetta dei prodotti di cui alla presente legge deve contenere una indicazione esplicita circa il luogo di provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione."*

**2.19**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole «o a pezzo con peso minimo garantito».*

**2.20**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.»*

**2.21**

[Anastasi](#), [Trentacoste](#)

*Sopprimere il comma 10.*

*Consequentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta

giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## **2.22**

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

*All'articolo 2, sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

### **«Art. 17**

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

### Art. 3

## **3.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## **3.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

### Art. 4

## **4.1**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4

*(Disposizioni in materia di indicazioni sulla tipologia di pane)*

1. Al fine di garantire una corretta informazione da parte dei consumatori, sull'etichettatura sono riportate le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari.»

**4.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. E' altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata, purché preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune."

**4.3**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:* «4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; »

**4.4**

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il pane prodotto con almeno il cinquanta per cento di farina integrale è denominato "pane integrale"».

Art. 5

**5.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, alinea, dopo le parole «l'impiego,» aggiungere le seguenti :* «previa elencazione degli stessi,».

**5.3**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

"h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;  
h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;  
h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina."

**5.4**

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:*

«h-bis) frutta secca o semi.».

**5.5**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Eventuali ingredienti aggiunti ai prodotti di cui alla presente legge, denominati "miglioratori" o "coadiuvanti", possono contenere esclusivamente ingredienti di origine vegetale .»

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**5.6**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo di ingredienti di origine animale.»*

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**5.7**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo dello strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino.»*

*Conseguentemente sopprimere il comma 5.*

**5.8**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'etichettatura dei prodotti di cui alla presente legge riporta una specifica indicazione circa la presenza di additivi o altri ingredienti aggiunti, anche denominati "miglioratori".»*

**5.9**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "deve contenere" con le seguenti: "può contenere".*

**5.10**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Sopprimere il comma 6.*

Art. 6

**6.1**

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "con o senza sale alimentare" aggiungere, in fine, le seguenti: "; è consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi".*

**6.2**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sopprimere il comma 2.*

Art. 7

**7.1**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».*

Art. 9

**9.1**

[Paroli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola «convenientemente».*

**9.2**

[Paroli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «convenientemente» con la seguente: «opportunamente».*

**9.3**

[Taricco](#), [Biti](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie*

*Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».

#### 9.4

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».*

#### 9.5

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».*

#### 9.6

[Paroli](#)

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

### Art. 10

#### 10.1

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10

*(Paste acide)*

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

#### 10.2

[Laniece](#), [Durnwalder](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata inattiva o attiva microbiologicamente in grado dopo l'idratazione di consentire la lievitazione dell'impasto, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione;"*

2) *il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata può essere integrata con il lievito."*

#### 10.3

[Taricco](#), [Biti](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».



*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».*

#### **10.0.1**

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, sostituire la parola «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

c) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.»;*

d) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di indicazione geografica protetta».*

#### **10.0.2**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.»

*Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola "tradizionale" con le seguenti: "di qualità";*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: "istituito dal citato regolamento" inserire le seguenti: "nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.";*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: ", di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita" con le seguenti: "e di indicazione geografica protetta".*

#### **10.0.3**

[Tiraboschi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 10-bis**

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11".

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.

*Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:*

a) *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola "tradizionale" con le*



*seguenti: "di qualità";*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: "istituito dal citato regolamento" inserire le seguenti: "nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.";*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: ", di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita" con le seguenti: "e di indicazione geografica protetta".*

#### Art. 11

##### 11.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

##### 11.2

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».*

##### 11.0.1

[Paroli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy*» con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

##### 11.0.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11- bis.**

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

*Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:*

*- Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».

## Art. 12

### 12.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con la seguente: «dalle».

### 12.2

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto.».

### 12.3

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono. »

### 12.4

[Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggio compostabile e biodegradabile. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali utilizzati per l'etichettatura diversi da quelli previsti al presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

### 12.5

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: « e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

### 12.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

### 12.7

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

### 12.8

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi», inserire le seguenti: « e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».*

#### **12.9**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e muniti di copertura a chiusura";*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **12.10**

[Taricco](#)

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "muniti di copertura a chiusura," con le seguenti: "comunque".*

#### **12.11**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **12.12**

[Taricco](#)

*Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: "È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura."*

#### **12.13**

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "E' consentita, ai titolari di specifica autorizzazione comunale, la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, secondo le garanzie di cui alla presente legge."*

#### **12.14**

[Croatti](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita la vendita di pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, ivi inclusi quelli scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.».*

#### **12.15**

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati è permessa solo per il pane confezionato nel luogo di lavorazione."*

#### **12.16**

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».*

#### **12.17**

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

### Art. 13

#### 13.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *nel primo periodo, sopprimere le parole: "o dalla provincia autonoma";*
- b) *nel secondo periodo, sopprimere le parole: "e le province autonome".*

#### 13.2

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#), [Boldrini](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».*

#### 13.3

[Taricco](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo".*

#### 13.4

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo".*

#### 13.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "sei anni";*
- c) *alla lettera c), sostituire le parole: "o da analogo organo della provincia autonoma" con le seguenti: "unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore";*
- d) *alla lettera d), sopprimere le parole: "ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età".*

### 13.6

[Taricco](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;»*

### 13.7

[Castaldi](#), [Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.»*

Art. 15

### 15.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP)."*

### 15.2

[Giroto](#), [Trentacoste](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione, svolta con le modalità di cui al comma 1, è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 15.0.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 15- bis.*

*(Tavolo di consultazione)*

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

#### Art. 17

##### 17.1

[Mollame](#), [Ripamonti](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 12, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 10.*

#### Art. 18

##### 18.1

[Taricco](#), [Biti](#), [Boldrini](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 20

**20.1**

[Castaldi](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015» con le seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.».*



## 1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 193 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021  
**193ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il vice ministro Alessandro TODDE risponde all'interrogazione n. 3-02848 della senatrice Alessandrini, sulla crisi dell'azienda umbra Fattorie Novelli, evidenziando che, con riferimento alle vicende del Gruppo Novelli e della società Alimentitaliani, il citato Gruppo iniziò la produzione di pane per iniziativa dell'omonima famiglia, diventando in breve un'industria agroalimentare con una propria rete divendita in tutta Italia. Ripercorre quindi le fasi di sviluppo aziendale, che ha registrato un ampliamento dell'offerta mediante la commercializzazione di ulteriori nuovi prodotti oltre a quelli da forno. Il Gruppo è così diventato uno dei principali *leader* del settore e ha acquisito nove sedi in Umbria (Amelia-Spoleto e Terni) e nel Lazio. In seguito, il Gruppo ha subito una forte crisi finanziaria che ha comportato la necessità di una istanza di concordato preventivo, sino ad arrivare alla cessione dell'intera azienda nel 2016 ad una nuova società: Alimentitaliani. Ceduti i complessi aziendali, com'è stato ricordato anche dalla senatrice interrogante, il Gruppo Novelli è stato dichiarato fallito e successivamente anche la società Alimentitaliani ha subito la stessa sorte.

Precisa quindi che l'ultima riunione del tavolo di crisi istituito a riguardo presso il Ministero dello sviluppo economico si è avuta il 24 luglio 2018. Riferisce che in quell'occasione i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico invitarono le due curatele a trovare un accordo nell'interesse della continuità aziendale e dell'occupazione. Rende noto che, ad oggi, dopo un accordo tra le due curatele, il ramo produttivo delle uova è stato oggetto di un bando tramite gara pubblica. In proposito, precisa tuttavia che la prima asta per la vendita del "ramo uova" è andata deserta e che la prossima ci sarà a fine dicembre.

Per quanto attiene alle richieste di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, informa che lo scorso 28 ottobre si è tenuto l'esame congiunto per l'accesso alla CIGS per l'area di crisi industriale complessa di cui all'articolo 44, comma



11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a favore di 39 unità lavorative - di cui 5 occupate presso il sito di Amelia e 34 occupate presso il sito di Terni - rimaste ancorain carico alla procedura, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 13 novembre 2021. In conclusione, per quanto di competenza, conferma la disponibilità, ove richiesto e qualora ne sussistano le condizioni, all'apertura di uno specifico tavolo di confronto, volto ad individuare interventi concreti a sostegno della filiera nel suo complesso e conseguentemente anche dei lavoratori coinvolti.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Vice Ministro per la risposta e si dichiara soddisfatta. Dà atto peraltro alla Vice Ministro di aver costantemente manifestato interessamento per il territorio umbro e si augura che sia presto riconvocato il tavolo di confronto, specialmente per tutelare l'occupazione della provincia di Terni, già sede di un'area di crisi industriale complessa. Si riserva infine di farsi portavoce delle informazioni ricevute in questa sede presso le parti interessate.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato il vice ministro Alessandra Todde, dichiara concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2021) RUOTOLO ed altri. - Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali**

**(2335) ROMAGNOLI ed altri. - Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Collina, riferisce sui disegni di legge nn. 2021 e 2335, in materia di contrasto alle delocalizzazioni, rilevando in premessa che i due testi, seppur con un analogo obiettivo, hanno un approccio normativo differente, in quanto il disegno di legge n. 2021 reca novelle al decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto "decreto dignità"), mentre il n. 2335 introduce direttamente una nuova disciplina.

Osserva in particolare che l'articolo 1 del disegno di legge n. 2021 novella il Capo II del "decreto dignità", inserendo nuovi articoli e modificando quelli vigenti. Nello specifico, si inserisce l'articolo 4-*ter* con le definizioni di "contributo in conto capitale" e di "delocalizzazione". Fa notare quindi che anche l'articolo 1 del disegno di legge n. 2335 reca la definizione di "delocalizzazione". Precisa tuttavia che l'atto Senato 2021 abroga contestualmente il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018, recante un'altra definizione di delocalizzazione; si domanda dunque se analoga abrogazione debba essere prevista anche dal disegno di legge n. 2335.

Evidenzia poi che l'atto Senato n. 2021 introduce l'articolo 4-*quater*, secondo cui nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale, le pubbliche amministrazioni precisano i riferimenti normativi concernenti le delocalizzazioni e le cause di decadenza e acquisiscono dai soggetti beneficiari del contributo una dichiarazione nella quale è attestata l'assenza di delocalizzazione. Il nuovo articolo 4-*quinqies* istituisce il Nucleo operativo per il contrasto alle delocalizzazioni degli impianti produttivi presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare le delocalizzazioni di impianti produttivi e riferire periodicamente alle amministrazioni coinvolte. Sottolinea altresì che il disegno di legge n. 2021 sostituisce, nella legislazione vigente inerente i limiti alle delocalizzazioni, la locuzione "aiuto di Stato" con "contributo in conto capitale", per adeguarla alle novelle apportate. Si inserisce inoltre un nuovo articolo 6, sempre nel decreto-legge n. 87 del 2018, che istituisce il Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di lavoratori, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda, subentrandone nella gestione, per il mantenimento della continuità produttiva, qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di

chiusura che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. Vengono altresì modificate le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 87 sulla restituzione del beneficio dell'*iper* ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni e si inserisce un nuovo articolo inerente le condizioni per usufruire di benefici e agevolazioni per l'internazionalizzazione delle imprese, prevedendo che tali benefici non si applichino ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori.

Quanto al disegno di legge n. 2335, riferisce che, oltre alla definizione di "delocalizzazione", esso reca all'articolo 2 incentivi fiscali in termini di credito di imposta per le imprese che svolgono tutto il processo produttivo nel territorio nazionale, pena la perdita del beneficio. Quest'ultimo, in base all'articolo 3, spetta anche alle imprese italiane che abbiano rilocalizzato all'interno del territorio nazionale le proprie attività produttive o commerciali con sede in uno Stato europeo o extra-europeo o già delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo. Ad entrambe le categorie di imprese è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (articolo 4). Fa notare altresì che, analogamente al disegno di legge n. 2021, si prevede l'istituzione di un nuovo soggetto che monitori e riferisca sulle delocalizzazioni: in questo caso però, all'articolo 5, tali compiti sono affidati all'Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese, istituito presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia).

Puntualizza inoltre, che l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla delocalizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di beni patrimoniali di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati ed aventi un organico pari almeno a 250 dipendenti, interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali. I successivi articoli 7 e 8 - conclude il relatore - attengono, rispettivamente alle disposizioni attuative e alla copertura finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente [GIROTTO](#) (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che il 13 ottobre scorso la Commissione europea ha adottato la comunicazione in titolo, recante un pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri intendono fronteggiare l'attuale impennata dei prezzi dell'energia. Nel precisare che l'aumento dei prezzi rischia di causare forti effetti negativi sulle famiglie e sulle imprese, rileva come lo scopo della comunicazione in esame sia di sostenere, all'interno dell'attuale quadro politico dell'Unione europea, le misure urgenti che gli Stati membri dovranno adottare in tempi brevi al fine di tutelare i consumatori vulnerabili e attenuare gli effetti sull'industria delle fluttuazioni dei prezzi.

In relazione alla tempestività con cui gli Stati membri stanno rispondendo alla contingente crisi energetica, sottolinea come l'Italia sia riuscita a stare al passo con la sfida prospettata già grazie all'adozione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130. Al riguardo, auspica che tale provvedimento sia solo propedeutico all'adozione di misure strutturali che consentano di realizzare davvero la transizione ecologica, accompagnando i cittadini utenti e le imprese in questo processo.

Evidenzia poi che la Commissione europea ha, in primo luogo, analizzato le cause dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, individuandone una nel forte aumento della domanda mondiale di gas, parallela alla ripresa economica, che non è però stata accompagnata da un corrispondente aumento dell'offerta. Dopo aver rilevato che i volumi di gas in arrivo dalla Russia sono inferiori alle previsioni, con una conseguente tensione del mercato con l'avvicinarsi della stagione fredda, segnala che anche i ritardi nella manutenzione delle infrastrutture durante la pandemia hanno inciso sull'approvvigionamento. Inoltre, i prezzi dell'energia elettrica sono aumentati anche per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali che si sono tradotte in una minore produzione di rinnovabili in Europa.

Riferisce quindi che il 2021 ha segnato un netto incremento anche del prezzo europeo del carbonio, seppur di gran lunga inferiore al rincaro del gas, che incide nove volte di più sul prezzo dell'energia elettrica. L'aumento è dovuto alla maggiore domanda di quote di emissioni, ma anche i prezzi elevati del gas contribuiscono a far salire il prezzo del carbonio. Il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) prevede misure di salvaguardia in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi, ma al momento non sussistono le condizioni per attivarle. Fa notare poi che la Commissione si è impegnata a monitorare i prezzi del carbonio poiché questo rappresenta un incentivo essenziale per il passaggio a energie rinnovabili più economiche, a edifici più efficienti e performanti sotto il profilo energetico e a fonti di energia a basse emissioni di carbonio, aiutando così nel lungo periodo a ridurre i prezzi all'ingrosso e a rendere il sistema energetico più flessibile ed in grado di resistere alla volatilità dei prezzi durante la transizione. Ritiene peraltro doveroso ricordare che in Italia l'impatto dell'incremento dei costi energetici è stato contenuto anche grazie alla presenza di numerosi impianti da fonti rinnovabili nel sistema elettrico, in particolare per le utenze domestiche e non domestiche che hanno autoprodotta l'energia consumata, come ricordato anche durante le audizioni sul citato decreto-legge n. 130 del 2021. Osserva comunque che il gas naturale riveste ancora un ruolo fondamentale, rappresentando circa un quarto del consumo complessivo di energia nell'Unione e l'attuale situazione testimonia l'urgenza con cui è necessario superare l'attuale modello energetico fossile, inquinante e centralizzato, garantendo la reale partecipazione e corretta concorrenza tra le diverse tecnologie che operano nel mercato elettrico.

Focalizza poi l'attenzione sulle conseguenze dell'inasprimento dei prezzi nei confronti delle persone in condizioni di povertà energetica e delle famiglie a reddito basso e medio-basso. Dopo aver citato alcuni dati forniti dalla Commissione europea sul tasso di povertà energetica nel 2020 rispetto all'anno precedente, si sofferma sulle ripercussioni significative anche per l'industria e le PMI, nonché sulle catene di approvvigionamento in Europa e nel mondo, rimarcando che sono particolarmente colpite le industrie ad alta intensità energetica, assai diffuse in Italia.

Oltre agli interventi nel breve periodo - prosegue il Presidente relatore - la comunicazione in esame anticipa una serie di misure coordinate a medio termine, per garantire una migliore preparazione di fronte alle fluttuazioni dei prezzi del gas e ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili. A tal proposito, menziona la proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia nell'UE, presentata nel luglio 2021, che mira a modernizzare il quadro allineandolo agli obiettivi climatici dell'Unione e garantendo l'equità sociale. La direttiva riveduta incoraggerebbe gli investimenti e l'uso di fonti rinnovabili e introdurrebbe la possibilità di deroghe mirate per sostenere le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, in particolare durante la transizione verso un sistema energetico più pulito.

Sotto il profilo della vigilanza del mercato, la Commissione europea individua come fondamentale l'esigenza di prevedere i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire la trasparenza e l'integrità del funzionamento dei mercati, evitando possibili distorsioni della concorrenza

da parte delle imprese attive sui mercati europei del gas. Riferisce dunque che la Commissione sta conducendo indagini in via prioritaria su tutte le presunte pratiche commerciali anticoncorrenziali e ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di elaborare una prima valutazione preliminare entro il 15 novembre e di analizzare, entro i primi mesi del 2022, gli scambi di quote di emissioni.

Fa presente altresì che, al fine di riuscire a proteggere anche in futuro i consumatori e le imprese vulnerabili, entro la fine dell'anno la Commissione proporrà una raccomandazione del Consiglio che fornirà agli Stati membri ulteriori orientamenti per affrontare al meglio gli aspetti sociali e occupazionali della transizione verde e garantirne l'equità. Un altro punto fondamentale illustrato dalla Commissione è la necessità di intensificare gli investimenti in energie rinnovabili, poiché con una maggiore quantità di rinnovabili nel sistema elettrico, i combustibili fossili più costosi saranno messi fuori mercato. A questo proposito, emerge l'esigenza che gli Stati membri accelerino le autorizzazioni riducendo lunghezza e complessità delle procedure, uno dei più gravosi ostacoli allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture per l'energia pulita. Occorre quindi sostenere l'autoconsumo e le comunità di energia rinnovabile, per aiutare le famiglie a trarre vantaggio da fonti rinnovabili più economiche, e aumentare la produzione di apparecchiature per le rinnovabili.

Poiché l'efficientamento energetico richiede investimenti, rende noto che la Commissione europea ha preannunciato una proposta per migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare europeo, in modo da contribuire a contrastare la povertà energetica, e la volontà di raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di interconnessione elettrica del 15 per cento, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di ottobre 2014, al fine di attuare un'interconnessione fisica, completa ed efficiente con i mercati limitrofi e l'accesso transfrontaliero per i nuovi fornitori.

Avviandosi alla conclusione, riassume gli impegni della Commissione europea, quali: la pubblicazione nel 2022 di orientamenti sulle modalità d'accesso alle procedure di autorizzazione per le rinnovabili; l'avvio, all'inizio del 2022, dei lavori sull'elaborazione di un codice di rete per la flessibilità sul versante della domanda; il completamento della revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per agevolare la realizzazione del *Green Deal* europeo al minor costo possibile; l'assistenza degli Stati membri per sfruttare al meglio le risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e *Next Generation EU*. In ultima analisi, ritiene che la Commissione europea abbia nuovamente confermato la propria ferma determinazione ad avanzare nella transizione verso la neutralità climatica e la decarbonizzazione del sistema energetico, sostituendo i combustibili fossili con energie rinnovabili e riducendo di conseguenza la dipendenza dalle importazioni di energia. L'obiettivo, di cui l'attuale situazione di rincaro dei prezzi delle materie prime energetiche è ulteriore conferma, sarà quello non solo di progredire verso l'energia pulita, ma di investire in soluzioni energetiche climaticamente neutre che permettano di creare un mercato efficiente, in cui la volatilità dei prezzi dell'energia e gli squilibri nell'offerta e nella domanda sono ridotte al minimo ed i prezzi stessi sono accessibili per tutti i consumatori.

Si augura pertanto che, in questa sede, si possa concludere l'esame con l'approvazione di una risoluzione che manifesti, nelle sedi opportune, l'attenzione e gli indirizzi del Parlamento.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) domanda se sia possibile porre particolare attenzione, nell'ambito delle attività sulle fonti energetiche rinnovabili, ai siti industriali dismessi, per i quali il procedimento autorizzatorio dovrebbe essere più semplice rispetto alle aree nuove.

Il presidente relatore [GIROTTI](#) (*M5S*) conferma che tale orientamento è già previsto nella normativa vigente, ma potrà essere opportunamente ribadito in questa sede.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

